

STATUTO

VILLA SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OSIMO AN VIA CAGIATA 61/N

Numero REA: AN - 200832

Codice fiscale: 02603250420

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-08-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" a n. 1929/1221

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita la Cooperativa sociale denominata "VILLA SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" o in breve "VILLA SORRISO SOC. COOP. SOCIALE".

Ad essa si applicano le disposizioni della L. 8 novembre 1991 n. 381.

La società è considerata in ogni caso ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D. Lgs. 460/1997.

La società adotta le norme sulla società a responsabilità limitata ai sensi del secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile.

Anche qualora il numero dei soci dovesse essere superiore ad otto, la società cooperativa adotterà, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2519, secondo comma, del codice civile.

Art. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Osimo (AN).

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, di rappresentanza, filiali, succursali, agenzie nel territorio italiano.

Art. 3

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Tale termine può essere prorogato oltre tale data oppure la Cooperativa può essere sciolta prima della scadenza con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1, lettera a), della Legge 381/1991, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

I soci cooperatori intendono perseguire gli scopi sociali anche promuovendo nuove occasioni di lavoro per se stessi, ed eventualmente anche per altri lavoratori.

Si applica, in quanto compatibile con la citata legge 381/1991, la legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni ai sensi della quale il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma

e/o volontaria anche di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e del Regolamento interno.

La Cooperativa può aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza del mondo cooperativo, ai suoi organismi periferici nella giurisdizione dei quali ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che propongono iniziative di attività mutualistiche e cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, in recepimento dell'articolo 1 lettera a) della Legge 381/91, la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone anziane autosufficienti o con lievi disautonomie, dei minori e dei disabili, il tutto come in appresso specificato.

In relazione a ciò la Cooperativa può svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi, avvalendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, le seguenti attività:

a) gestire le comunità ed i centri previsti dalla legge della Regione Marche n. 20 del 6 novembre 2002, e precisamente:

- strutture sia di bassa intensità assistenziale che di un alto livello di intensità e complessità assistenziale per anziani, quali: comunità alloggio, casa-albergo, casa di riposo, residenza protetta, centro diurno;

- strutture sia di bassa intensità assistenziale che di un alto livello di intensità e complessità assistenziale per minori, quali: comunità familiare, comunità educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio per adolescenti;

- strutture sia di bassa intensità assistenziale che di un alto livello di intensità e complessità assistenziale per disabili, quali: comunità alloggio, comunità socio-educativa-riabilitativa, residenza protetta, centro diurno socio-educativo-riabilitativo;

- strutture sia di bassa intensità assistenziale che di un alto livello di intensità e complessità assistenziale per persone con problematiche psico-sociali, quali: comunità alloggio, comunità familiare, alloggio sociale per adulti in difficoltà, centro di pronta accoglienza per adulti, casa famiglia, centro di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria, casa di accoglienza per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale, comunità alloggio per persone con disturbi mentali, comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico;

b) svolgere servizi e fornire prestazioni di assistenza, recupero, consulenza, sostegno, terapia, riabilitazione e socializzazione, sia domiciliare

che presso strutture pubbliche e private, quali, a puro titolo di esempio

e non limitativo, Comunità di ogni tipo, strutture residenziali o semiresidenziali, case famiglia, case di riposo, ospedali, e più in generale, in sedi debitamente autorizzate, ad anziani autosufficienti o con lievi disautonomie, anziani non autosufficienti, famiglie in difficoltà o comunque a soggetti con difficoltà fisiche o con difficoltà di inserimento sociale;

c) gestire, promuovere ed organizzare - eventualmente anche in collaborazione con altri enti ed organizzazioni -, per la fruizione da parte dei soggetti indicati ai precedenti punti a) e b), centri ricreativi anche estivi, biblioteche, circoli ricreativi, luoghi di convegno e spazi di ricreazione ed in genere adatti all'esplicazione del tempo libero e favorire l'aggregazione delle persone, comprese anche l'apertura di spazi espositivi e di piccola vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, iniziative ed attività di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo, iniziative culturali di vario genere, stabilimenti balneari, montani o altri, case di vacanza, case per ferie, colonie e simili, bar, mense, luoghi di ritrovo e consumazione di alimenti e bevande.

La Società potrà altresì:

- promuovere l'associazionismo fondato sull'interesse sociale collettivo e/o dei singoli, affiancandoli nella fase di costituzione e di sviluppo, offrendo servizi di consulenza tecnica, amministrativa e giuridica e di gestione temporanea dei servizi;
- collegare ed integrare, sia temporaneamente che in maniera duratura, le proprie attività con altri enti ed organizzazioni aventi scopi affini e complementari con quelle della Cooperativa;
- svolgere attività di consulenza, formazione, orientamento ed aggiornamento professionale a vantaggio della collettività locale, ed in particolare degli operatori che svolgono attività a favore della società presso strutture ed enti pubblici e privati;
- editare, anche in forme multimediali ed innovative, opere ed elaborati inerenti le attività e gli scopi della cooperativa;
- promuovere ed organizzare biblioteche, circoli ricreativi, attività innovative/integrative e complementari ai servizi strutturati, corsi tecnici e professionali per conseguire gli scopi sociali della Cooperativa;
- stimolare la qualificazione professionale e l'inserimento sociale di tutti i soci organizzando direttamente o indirettamente corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

La Cooperativa potrà, nel rispetto delle leggi vigenti, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi; ed in particolare, fra l'altro, a solo titolo esemplificativo e non limitante:

- concorrere ad aste pubbliche e private, a licitazioni private e di altro genere;
- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, che svolgono attività analoghe e

comunque accessorie all'attività sociale, in via strettamente strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e come attività non prevalente;

- aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;
- richiedere il contributo ed il concorso dello Stato, delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali, della Unione Europea, degli istituti di credito e casse di risparmio e di altre persone fisiche e giuridiche;
- accedere ai fondi per i progetti rivolti ai cosiddetti paesi in via di sviluppo nonché ai finanziamenti della Banca mondiale per lo sviluppo della cooperazione internazionale;
- ricevere oblazioni, contributi, liberalità e donazioni per un miglior conseguimento degli scopi sociali.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e risparmio dei soci, la Cooperativa potrà raccogliere presso questi, purché iscritti a Libro soci, finanziamenti con obbligo di rimborso.

Le modalità di raccolta e contrattuali saranno disciplinate da apposito regolamento interno; mentre le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre condizioni, sono fissate dall'assemblea dei soci, il tutto sotto l'osservanza e nei limiti della normativa vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico e delle norme relative alle cooperative a mutualità prevalente.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate alle banche ed agli altri intermediari finanziari.

Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la Cooperativa si impegna ad integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, aderendo a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa e a qualsiasi altro tipo di Società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della Cooperativa.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

E' espressamente esclusa qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comun-

que vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Nello svolgimento della propria attività la cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci; l'attività stessa potrà essere svolta anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III SOCI

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa e possedendo capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, intendono perseguire gli scopi della cooperativa, partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Il numero dei soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Qualora i soci persone fisiche siano almeno tre, possono essere ammessi anche soci persone giuridiche.

Art. 7

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale e cittadinanza;
- b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo 6;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- e) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsabile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio di Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione con delibera motivata entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 9

L'ammissione del socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il quale decide, sulla domanda, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 8 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 12, con obbligo di motivazione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dell'eventuale sovrapprezzo nella misura determinata dall'organo amministrativo.

Art. 10

Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento del predetto sovrapprezzo, la delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 9 diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento del sovrapprezzo. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Art. 11

Il socio deve astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 12

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio.

Se il nuovo socio non versa l'eventuale sovrapprezzo nei tempi determinati dal consiglio di amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta come precisato nel precedente articolo 10.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione. Tale limite non si applica ai soci persone giuridiche.

E' altresì vietato ai soci di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la Cooperativa salvo specifico assenso scritto del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che non ottemperi, in tutto o in parte a quanto stabilito dallo statuto, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli

organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dal consiglio di amministrazione o, su proposta di questo, dall'Assemblea dei soci.

Art. 13

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento della persona giuridica socia.

Art. 14

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C. il recesso è consentito al socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per quanto riguarda i rapporti mutualistici ha effetto con la chiusura dell'anno sociale in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 15

Oltre che nei casi previsti dalla legge ovvero quando gravi inadempienze da parte del socio stesso la giustificano, può essere escluso, con delibera del consiglio di amministrazione, il socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- b) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte consecutivamente alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte, ai sensi dell'art. 2531 Cod. Civ., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 12;
- e) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;
- f) che in qualunque modo arrechi gravi danni materiali alla Cooperativa
- g) che, dopo la sua assunzione della qualifica di socio, sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori del rapporto sociale;
- h) che incorra in una delle altre cause di esclusione previste dall'art. 2533 Cod. Civ. o da altre leggi in materia.

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti ed in particolare la cessazione della prestazione di lavoro.

Le cause di esclusione di cui ai punti e) e g) non si applicano ai soci persone giuridiche.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato e diventa operante, limitatamente al socio escluso, dalla data di

annotazione sul Libro soci.

Art. 16

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per la comunicazione di accoglimento o di diniego da parte della Cooperativa.

Contro le predette deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è fatta salva la facoltà degli interessati di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi del codice civile; detto ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione e non ha effetto sospensivo.

Art. 17

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operante, e comunque in misura non superiore al valore nominale delle quote stesse, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

I soci receduti o esclusi non avranno diritto ad alcuna partecipazione al fondo di riserva.

Art. 18

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi avranno diritto alla liquidazione delle quote da lui effettivamente versate, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 17.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, idonea documentazione comprovante che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Art. 19

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte o il recesso o l'esclusione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

In ogni caso il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto rispondono verso i terzi a norma dell'art. 2536 cod. civ..

TITOLO IV

TRATTAMENTO DEI SOCI

Art. 20

In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale lavoratore associato, la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento interno, ferme restando le norme inderogabili di legge in materia di lavoro.

Il regolamento di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze

previste per l'assemblea straordinaria.

Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci persone giuridiche.

Art. 21

Il regolamento interno di cui all'art. 20 può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale, ferme restando in ogni caso le competenze dell'Assemblea in tema di riduzione degli organici in attuazione di programmi di mobilità, ferme restando le norme inderogabili di legge in materia di lavoro.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza, per la riammissione al lavoro, rispetto all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Il regolamento potrà contenere, con tassativo rispetto delle norme legislative in merito e in funzione anche delle precise mansioni attribuite, l'addebito ai soci di sanzioni o danni che i medesimi causino alla Cooperativa, per dolo o per colpa, durante la prestazione di lavoro.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

Art. 22

Il patrimonio della cooperativa è formato:

- a) da un numero illimitato di quote del valore minimo di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di tale importo entro il limite massimo fissato dalla legge;
 - b) dalla riserva ordinaria (riserva legale) formata con le quote degli avanzi netti di gestione;
 - c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione, dai versamenti a titolo di sovrapprezzo, dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi, nonché agli eredi dei soci cooperatori defunti;
 - d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri o investimenti futuri;
 - e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali, da lasciti o da contributi in conto capitale pervenuti da enti pubblici o privati.
- Le riserve, comunque costituite, sono indivisibili e non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 23

Il capitale sociale sottoscritto dovrà essere versato in un'unica soluzione, e più precisamente all'atto della sua sottoscrizione.

Esso può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art. 24

Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere cedute ad altri soci o a terzi con effetto verso la Società Cooperativa senza il preventivo consenso scritto del Consiglio di Amministrazione.

Esse si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima Cooperativa e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli senza l'autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI – DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 25

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 26

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'organo amministrativo deve illustrare anche l'andamento dell'attività della Cooperativa nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Art. 27

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese ed i costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.

L'Assemblea delibera altresì sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del trenta per cento, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dall'art. 2545 quater Cod. Civ., al fondo di riserva ordinaria;

b) una quota ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, cui la cooperativa aderisce, nella misura e con le modalità previste dalla legge ai sensi del citato art. 2545 quater;

c) all'erogazione di dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura mas-

simila consentita dagli artt. 2545 quinquies e 2514 Cod. Civ. e dalle altre

vigenti norme di legge in materia;

d) ad un aumento gratuito delle quote sottoscritte e versate dai soci, nei limiti previsti dall'art. 7 della legge 59/92 e dalla normativa sulle cooperative a mutualità prevalente;

e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto della normativa vigente in tema di lavoro e previdenza sociale, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e nei limiti previsti dalla normativa sulle cooperative a mutualità prevalente;

f) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'Assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere d), e), f), e g), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 28

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o i coamministratori;
- Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 29

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nonché la data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, da inviarsi a ciascun socio, almeno otto giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo risultante dal libro soci.

In aggiunta a tali forme di pubblicità, la Cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato anche tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo email, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la Cooperativa.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa sempre validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, l'intero organo amministrativo e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 30

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura dei gettoni di presenza o degli emolumenti e la retribuzione annuale da corrispondere nel triennio, rispettivamente, agli amministratori ed ai Sindaci per la loro carica o incarichi speciali ed attività collegiale;
- 4) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- 6) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 7) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'adozione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale e sulla loro attuazione.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni in presenza delle condizioni previste dall'art. 2364 comma 2 Cod. Civ., da segnalare, a cura degli Amministratori nella relazione sulla gestione se prevista, o nella nota integrativa al bilancio.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che l'organo amministrativo, lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto, oppure dal Collegio Sindacale.

Art. 31

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- sulla nomina e sulle funzioni dei Liquidatori;
- sull'approvazione o sulla modifica del regolamento mutualistico previsto dal presente statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- nonché su quanto previsto di propria competenza dalla legislazione vigente.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio consuntivo e preventivo devono essere illustrati dagli amministratori, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, negli otto giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Art. 32

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è

validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto, mentre l'assemblea straordinaria anche in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

Sono salve le maggioranze più elevate previste inderogabilmente dalla legge per determinate delibere.

Art. 33

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale di Assemblea.

Art. 34

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano o per appello nominale, ma sempre a voto palese.

Art. 35

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente o dall'Amministratore Unico o dal più anziano dei due coamministratori ed in loro assenza da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

Alle adunanze assembleari sia ordinarie che straordinarie potrà partecipare chiunque il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno invitare, senza diritto di voto.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 36

La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da due coamministratori che operano disgiuntamente o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina. L'assemblea che nomina i coamministratori può stabilire che per talune categorie di atti o operazioni i poteri spettino loro congiuntamente.

La maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo resta in carica tre anni.

I componenti dell'organo amministrativo sono sempre rieleggibili e possono essere revocati in qualsiasi momento dall'Assemblea.
Resta fermo che anche nel caso di nomina di due coamministratori saranno comunque di competenza dell'organo amministrativo nella sua collegialità la redazione del progetto di bilancio e del progetto di fusione o scissione nonché ogni altra materia che per disposizione inderogabile di legge debba essere trattata da esso Organo Amministrativo nella sua collegialità.

Art. 37

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori della sede e dei locali sociali purché in Italia, dal Presidente almeno una volta al semestre, nonché tutte le volte che lo ritiene utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera o fax, indicante l'ordine del giorno, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con qualunque mezzo ma in modo che i membri del Consiglio siano avvertiti almeno il giorno prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il voto è di norma palese e non può essere dato per rappresentanza.

Art. 38

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

A puro titolo esemplificativo, ma non limitante, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
- redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- compilare il regolamento interno previsto dal presente statuto;
- deliberare e stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, ed in particolare:
 - vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;
 - compiere ogni e qualsiasi operazione, compresi i contratti di leasing, presso qualsiasi istituto di credito;
 - aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;
- cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
- concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia a favore di terzi per debiti contratti dalla cooperativa;

- assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente o, per singoli atti o categorie di atti, ad uno o più degli altri membri del Consiglio.

Non possono essere delegati i poteri e le materie previste nell'art. 2544, comma 1, Cod. Civ., nonché i poteri per i seguenti atti:

- l'acquisto, l'alienazione e gli atti dispositivi a qualsiasi titolo di beni immobili, nonché di aziende o rami di azienda;

- la conclusione di contratti di locazione e conduzione, anche finanziaria, di beni immobili;

- la costituzione di garanzie reali e personali, anche nell'interesse della Società, e la rinuncia a garanzie date da terzi;

- l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni in altre Società, imprese o enti ed atti dispositivi degli stessi.

Art. 39

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Pertanto, a puro titolo esemplificativo, il Presidente è autorizzato a:

- riscuotere, da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie;

- nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione;

- sporgere querela per reati non perseguibili d'ufficio perpetrati in danno alla Cooperativa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Art. 40

In caso di nomina di un amministratore unico, ad esso spettano tutti i poteri del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

In caso di nomina di due coamministratori, ad essi spettano tutti i poteri del consiglio di amministrazione e del suo presidente in forma congiunta o disgiunta a seconda di quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina come indicato nel precedente articolo 36.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 41

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la gestione societaria sarà controllata da un collegio sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, tutti iscritti nel Registro dei revisori istituito presso il Ministero della Giustizia, eletti anche tra i non soci dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. Il collegio sindacale esercita anche il controllo legale dei conti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso il compenso deve

essere fissato prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

In ogni caso, per quanto non previsto espressamente nel presente statuto, al Collegio Sindacale si applicheranno le disposizioni in tema di Società per azioni.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42

L'Assemblea può deliberare lo scioglimento della Cooperativa.

La deliberazione deve essere assunta con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 43

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea straordinaria dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

Art. 44

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci e rivalutato, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 27 del presente statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 dalla Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, tecnico, organizzativo ed amministrativo della Società il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare uno o più Regolamenti Interni che verranno successivamente sottoposti all'approvazione dei Soci riuniti in Assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché la mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

TITOLO X REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 46

Le clausole mutualistiche previste nel presente statuto sono inderogabili e devono essere osservate.

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati in altri articoli del presente Statuto:

- a) divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore a quella prevista dall'art. 2514 C.C.;
- b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci;
- c) destinazione, in caso di scioglimento della Società, del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 2514 C.C..

TITOLO XI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 47

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa, purché per legge possa formare oggetto di compromesso, e fatta eccezione per i casi in cui è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere deferita ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Ancona anche su richiesta di una sola parte. L'Arbitro deciderà con equità, senza formalità di procedura, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 5/2003.

TITOLO XII

RINVIO

Art. 48

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, nonché le disposizioni legislative sulle cooperative sociali e l'art. 2522, comma 2, Cod. Civ..

Firmato: Siria Martini - Silvia Mezzelani - Andrea Ferrati -
Raffaella De Vecchis Notaio.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AI TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.